



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (Giada) 209.30.1/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (Giada) 8.34.5/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7399]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7399]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7399] FOGGIA (FG) – Progetto di un impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato Torre di Lama, con potenza di picco complessiva pari a 19,359 MWp da localizzarsi su terreni agricoli (E) nel Comune di Foggia.

Procedura riferita alla VIA, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (PNIEC).

Proponente: TRINA SOLAR TETI S.R.L.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

29/11/2022

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), punto 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

29/11/2022

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale ABAP al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale ABAP del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l’articolo 17-*undecies*, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *“1. L’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.



VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell’11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”.

CONSIDERATO che **TRINA SOLAR TETI S.r.l.** il 10/08/2021 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (successivamente perfezionata) ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto indicato in oggetto.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, come d’ora innanzi indicato)**, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0049045 del 21/04/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati di progetto, consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico la cui estensione complessiva è circa 23,9 ettari (di cui 9,4 ettari occupati dall’impianto) su area adibita a seminativo semplice. L’impianto insiste nel territorio di Foggia, contrada Torre di Lama, è composto da 38.718 moduli fotovoltaici, distinti in due lotti, posti ad altezza massima di circa 4,20 metri dalla quota del terreno. Il Proponente nella *Sintesi non tecnica* dichiara che le porzioni di terreno vincolate sono state escluse dalle aree contrattualizzate da destinare alla installazione dell’impianto che occuperà quindi un’area priva di qualsiasi vincolo paesaggistico, ambientale o storico artistico ai sensi del Piano paesaggistico. Il cavidotto di utenza che collega i due lotti di impianto percorrerà strade pubbliche interessate da vincolo archeologico, in particolare, camminerà lungo il tratturo Foggia-Cicalante. L’impianto è integrato con la coltivazione di un prato foraggero. Il Proponente inoltre dichiara che il confine sud del Lotto 2 lambisce un buffer di 100 metri rispetto ad area archeologica (Passo di Corvo) e che il confine nord del suddetto lotto è interessato da pericolosità idraulica di livello alto e medio secondo quanto riportato dalle cartografie del PAI.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 16179 del 02/05/2022, ha chiesto alla Soprintendenza coinvolta nel presente procedimento e ai Servizi II e III della medesima Direzione generale, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA, riferendo anche rispetto all’autorizzazione paesaggistica a seguito della riformulazione del nuovo art. 25, c. 2-*quinquies* del D. Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 5809 del 25/05/2022, ha evidenziato la necessità di richiedere documentazione integrativa per il progetto di cui trattasi, in particolare:

- Tavola inserimento PPTR;
- Tavola con beni culturali aree contermini;

rimanendo pertanto in attesa di ricevere quanto richiesto al fine di esprimere il proprio parere di competenza.



SENTITO per le vie brevi l'08/06/2022, il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP.

SENTITO per le vie brevi il 31/05/2022, il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, acquisite le determinazioni della Soprintendenza di Foggia e quanto riportato dai Servizi II e III, con nota prot. n. 21658 del 08/06/2022, ha comunicato la necessità di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa al Proponente, in particolare quanto di seguito riportato:

1. in riferimento alla valutazione compiuta dal Proponente circa gli **impatti cumulativi** e le **interferenze** del progetto di cui trattasi con altri impianti FER esistenti e/o in corso di valutazione presso le Autorità preposte, si chiede di indicare i riferimenti dell'impianto in valutazione sotto evidenziato citato nell' Elaborato 4WZGYD6_E20 (cfr. p. 21), verificando al contempo l'esistenza di ulteriori impianti FER realizzati o in corso di autorizzazione nel territorio circostante considerato che, da una prima analisi della Scrivente, risulterebbe essere prossimo agli impianti identificati con ID VIP_4975 e ID VIP_5160;



IMMAGINE ELABORATA DAL PROPONENTE, NEI CERCHI IN ROSSO I 2 LOTTI DI IMPIANTO

2. preso atto delle verifiche compiute dal Proponente rispetto al Piano Paesaggistico della Regione Puglia, si chiede di voler predisporre una **tavola grafica di inserimento del progetto nel PPTR**; si chiede inoltre di **verificare la compatibilità del progetto di cui trattasi rispetto ai regimi di tutela ed agli indirizzi del PPTR**, in particolare rispetto alla figura territoriale 3.1 Piana Foggiana della Riforma, sia per quanto riguarda le "Trasformazioni in atto e le vulnerabilità", gli "Obiettivi di qualità paesaggistica", come anche rispetto alle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" – Linee guida 4.4.1, parte prima – cap.b2 "SOLARE, TERMICO E FOTOVOLTAICO", punti "b2.2.1 Obiettivi" e "b2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi", facendo quindi

5




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

29/11/2022

specifico riferimento agli indicatori relativi alla “frammentazione del paesaggio”, alla “esperienza del paesaggio rurale” ed alla “artificializzazione del paesaggio rurale”, contenuti nell’elaborato 7 del PPTR “Il rapporto ambientale”, al fine di valutare tutti gli impatti sul contesto culturale e paesaggistico di riferimento e la continuità di alcuni contesti paesaggistici, coerentemente con la disciplina vigente in materia di conservazione e valorizzazione del progetto territoriale per il paesaggio regionale;

3. considerato che l’area di intervento proposta interessa un territorio caratterizzato da un sistema insediativo rurale la cui trama si rifà al periodo della riforma agraria costituito da masserie e poste collegate tra di loro dalla rete storica dei tratturi ed è prossima alle aree archeologiche di Passo di Corvo e di Arpi, si chiede **di valutare alternative localizzative** del progetto di cui trattasi;
4. considerato che il **cavidotto** di progetto interferisce direttamente con il Tratturello Foggia-Ciccalente e con l’area archeologica Passo di Corvo, si chiede di integrare gli elaborati progettuali con elementi di dettaglio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sezioni) in cui si renda evidenza delle tecniche progettuali adottate per l’attraversamento del cavidotto che garantiscano la tutela delle componenti culturali e paesaggistiche interferite;
5. preso atto dell’elaborato redatto dal Proponente di seguito riportato (Carta dei vincoli su CTR) si chiede di predisporre **un’unica cartografia rappresentativa** in scala idonea alla relativa lettura e comprensione, in cui venga sovrapposto il progetto e le relative opere di connessione al reale e complessivo quadro vincolistico dell’area di intervento, comprendendo quindi beni culturali e aree contermini, in quanto l’elaborato predisposto, non risulta esaustivo;



Carta dei vincoli su CTR - Elaborato 4WZGYD6_E5

6. considerato che nell’elaborato denominato Report fotografico (cfr. elaborato con codice 4WZGYD6_E22), si evince che i punti di ripresa sono stati localizzati per lo più sul perimetro dell’area

di progetto, e che pertanto non è stata predisposta documentazione fotografica da e verso punti di vista "sensibili" specifici che rivestono un'importanza particolare per quanto attiene gli aspetti di carattere culturale e paesaggistico come quelli sotto riportati, si chiede di **incrementare la documentazione fotografica** già trasmessa;

7. considerato che il sistema di strade, canali, filari di eucalipto, poderi della Piana Foggiana della riforma (etc.) costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario circostante, si chiede di valutare e argomentare la **visibilità dell'impianto** di cui trattasi:

7.1. da e verso le varie attestazioni ed aree di carattere archeologico e le masserie (Torre di Lama, Passo di Corvo, Belvedere) presenti nel buffer di 3 chilometri intorno all'area di impianto, lungo il percorso del cavodotto che coincide con il Trattarello Foggia-Ciccalente e nell'intorno all'area dove è prevista la realizzazione della cabina primaria AT/MT "Foggia Amendola";

7.2 lungo un tratto di lunghezza pari a 10 chilometri del Trattarello Foggia-Ciccalente, considerando un numero significativo di punti di osservazione da cui stimare il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti dell'area;

8. considerato che le fotosimulazioni predisposte non sono sufficientemente rappresentative dell'inserimento dell'impianto nel contesto culturale e paesaggistico di riferimento (cfr. Elaborato 4WZGYD6_E23), si chiede di integrare la documentazione con **ulteriori elaborati grafici maggiormente esplicativi** e con **nuove fotosimulazioni rispetto a quanto richiesto ai suddetti punti 7.1 e 7.2**; in particolare, le fotosimulazioni dovranno essere realizzare **con e senza le relative opere di mitigazione e dovranno riguardare anche la Futura cabina primaria AT/MT "Foggia Amendola"**, ubicata nei pressi dell'impianto; tutte le fotosimulazioni dovranno essere realizzate in condizioni di piena visibilità, con e senza le opere di mitigazione previste; i punti di ripresa dovranno essere localizzati su una keyplan di riferimento;

9. preso atto di quanto riportato dal Proponente dell'elaborato denominato Relazione di integrazione agricola (cfr. 4WZGYD6_E24) e nella Relazione Pedo Agronomica (cfr. elaborato 4W2GYDG_H1), si ritiene necessario chiedere di **predisporre un elaborato grafico esplicativo redatto a scala idonea alla relativa lettura e comprensione** in cui dovranno anche essere esplicitate **l'ubicazione e le reali dimensioni delle superfici dedicate all'uso agricolo**;

10. preso atto **dell'accordo di collaborazione stipulato dal Proponente con l'azienda agricola** indicata (cfr. elaborato con codice 4WZGYD6, p. 20 e seguenti), si ritiene necessario chiedere di:

10.1. esplicitare le motivazioni che inducono il Proponente ad affermare che affiderà all'Azienda Agricola indicata a titolo gratuito "... parte della conduzione e della manutenzione degli alberi di ulivo e delle colture ed attività agricole inserite nell'area dell'impianto Agro Fotovoltaico ...";

10.2. dichiarare la durata prevista per l'attività agricola da svolgersi;

10.3. definire nel dettaglio l'impianto delle nuove cultivar di ulivo resistente alla xylella, di cui non si trova riscontro negli elaborati progettuali;

11. considerato quanto dichiarato dal Proponente ossia che "l'estensione catastale complessiva del terreno su cui è installato l'impianto è di circa 23,9 ettari, mentre l'area occupata dagli inseguitori

7



(area captante) risulta pari a circa 9,4 ettari, determinando sulla superficie catastale complessiva un'incidenza pari a circa il 39%" (4WZGYD6_E24, pag.6), si chiede di voler chiarire **l'effettiva estensione sia dell'area destinata a coltivazione agricola che di quella relativa all'impianto occupato dai pannelli, considerando gli stessi in posizione orizzontale rispetto alla linea del suolo;**

12. si chiede di considerare nell'ambito del SIA gli **impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio** considerando sia il progetto di cui trattasi che le relative opere annesse (cavidotto, stazione utente, etc.) in particolare:

- preso atto delle considerazioni formulate dal Proponente sull'effetto cumulo, si chiedono **opportune valutazioni degli impatti rispetto alla presenza di attestazioni archeologiche esistenti, delle strade di percorrenza principale, dei canali, dei filari di eucalipti, dei poderi della piana foggiana della riforma che costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario circostante;**
- **verificare l'effettiva fattibilità dell'eliminazione dichiarata dal Proponente della porzione di impianto irriguo pubblico del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, appartenente al Comprensorio Irriguo del Sud Fortore, al Bacino n. 11, con il quale il progetto interferisce (cfr. Elaborato4WZGYD6_E16.1);**

13. preso atto degli **interventi di mitigazione** previsti in fase di esercizio che saranno costituiti da fasce vegetali perimetrali di specie autoctone sempreverdi, di larghezza pari a 2/5 metri e di un ulteriore intervento costituito da Espianto e reimpianto di un oliveto costituito da 59 esemplari all'interno dell'area di progetto (elaborato 4WZGYD6_E24 – Relazione integrazione agricola, p. 9), si chiede di voler **dettagliare opportunamente l'intervento predetto;**

14. non si riscontrano in progetto **aree di compensazione ambientale e aree buffer** così come riportato dell'elaborato 4WZGYD6_E16.3 (cfr. pp. 66 e 85), pertanto, si chiede di voler fornire dettagli in merito con opportuni elaborati grafici;

15. si chiede di voler indicare e prevedere gli interventi di **mitigazione** relativi anche alla **sottostazione e alla futura cabina primaria AT/MT "Foggia Amendola"** (P.LLA 95);

16. preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA (cfr. p. 89), ovvero che a seguito dello smantellamento dell'impianto "... si effettuerà il ripristino dello stato dei luoghi dopo la dismissione dell'impianto o destinazione del suolo alla rinaturalizzazione con specie autoctone scelte in base alle peculiarità dell'area; la vegetazione presente, verrà mantenuta...", si ritiene necessario chiedere di predisporre un apposito progetto a carattere grafico e descrittivo che rappresenti lo **stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto** e pertanto il ripristino delle superfici agricole interessate dalle attività di dismissione;

17. si chiede di voler **integrare il Piano di monitoraggio ambientale** anche in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, all'articolo 31 "Semplificazione per gli impianti di



accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna”, co. 5, punto 1-quinquies; il piano di monitoraggio ambientale deve tenere conto delle fasi ante operam, in corso d’opera e post operam e approfondire in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati, riguardando quindi sia le fasi di costruzione che di funzionamento dell’impianto;

18. si chiede di verificare l’effettiva presenza nelle zone interessate dal progetto di cui trattasi di **aree gravate da usi civici** ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004; dovranno essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico. Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;

19. si chiede di predisporre una **tavola grafica** in cui si dia evidenza dei **beni culturali presenti** e delle **aree contermini**;

20. per quanto attiene alla **tutela archeologica** e alla prevenzione del relativo rischio, si prende atto che nella documentazione di progetto è presente lo Studio redatto da professionista abilitato (cfr. VIA_3\Q_AMBIENTALE\BENICULTURALI_PAESAGGIO\4WZGYD6_B4_VPIA) previsto dal comma 1 dell’articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 ma non, come previsto dall’art. 23, comma 6, “gli esiti delle indagini di archeologia preventiva”; pertanto è necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con la Soprintendenza territorialmente competente l’accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate, qualora il Soprintendente ritenga necessario attivare la procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico, alla predisposizione della “Relazione finale” di cui al comma 9 del citato art. 25 indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d’opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall’art. 23, co. 5 e 6 (verifiche preventive dell’interesse archeologico nella predisposizione del PFTE) del D.lgs. 50/2016. Si ritiene necessaria la presentazione di una proposta di Piano operativo, da concordare nell’ambito del citato accordo con gli Uffici di competenza. Tale Piano deve individuare, sulla base delle indicazioni raccolte nel corso delle indagini prodromiche indirette descritte nel comma 1, la localizzazione e le modalità di attuazione delle indagini (prospezioni geofisiche, sondaggi geognostici, trincee o saggi di scavo) finalizzate a conseguire la conoscenza preventiva dell’area destinata ad ospitare la nuova opera necessaria per ridurre al minimo eventuali prolungamenti dei tempi di esecuzione a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica PNIEC-PNRR** del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 4134 del 21/06/2022, ha formulato richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente.

CONSIDERATO che, successivamente alla trasmissione della richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione generale ABAP il 08/06/2022, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi (a decorrere dal 30 giugno 2022), è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già evidenziato nelle premesse.



CONSIDERATO che **TRINA SOLAR TETI S.r.l.** con nota dell'08/07/2022 ha comunicato di aver trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR e dalla Scrivente.

CONSIDERATO quindi che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 1872 del 26/07/2022, a seguito della ricezione dei chiarimenti e della documentazione integrativa da parte del Proponente avvenuta nel luglio 2022 e resa pubblica sul sito web dell'Autorità competente, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP coinvolta nel presente procedimento di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale definitivo di competenza, anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, come anche ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di voler esprimere i propri contributi istruttori definitivi, a seguito dell'acquisizione del parere della Soprintendenza ABAP.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 9384 del 29/08/2022, viste le integrazioni trasmesse dal Proponente, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo. Rispetto al quadro di riferimento programmatico, la Soprintendenza ha evidenziato che l'area interessata dal progetto di cui trattasi rientra nell'ambito paesaggistico *Tavoliere, Figura territoriale Piana Foggiana della Riforma* caratterizzata da "terre salde", strade e canali, sistema idrico e sistema a rete dei tratturi che segnano le grandi partizioni dei poderi, articolati sull'armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali. Rispetto al contesto paesaggistico, la Soprintendenza evidenzia che "... L'area interessata dall'impianto riguarda un particolare contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica. In particolare, l'asse stradale SP26 per San Marco in Lamis costituisce un primo storico percorso, oltre che tratturo, al cui bordo, oltre la fascia di rispetto tratturale, è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. La stratificazione storica dell'utilizzo agricolo dei luoghi è ulteriormente testimoniata da una serie di canali e di poderi che costituiscono la parte più recente della struttura insediativa della piana risalente all'epoca della riforma agraria. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come UCP Testimonianze della stratificazione insediativa, testimoniano l'utilizzo agrario delle terre salde nel corso dei secoli, come la Mass.a Belvedere, Mass.a Campo di Fiori, Passo di Corvo, Torre di Lama, Torre di Lama S. Antonio, Mass.a Malchionti, poco distanti dal progettato impianto ...".

L'Ufficio periferico riscontra inoltre che, alla luce e nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi e delle direttive di tutela del PPTR sono presenti una serie di interferenze dell'impianto con il contesto di riferimento. Dal punto di vista paesaggistico: " (...) l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali".

In particolare la competente Soprintendenza sottolinea che:

- le criticità derivanti dalla realizzazione dell'impianto sono "... legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo";
- ai sensi degli artt. 89, comma 1 lettera b2 e 91 comma 1 delle NTA del PPTR, l'impianto in progetto si trova ad essere in contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della scheda d'ambito "Tavoliere", difatti esso " ... soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura [territoriale] verrebbe compromesso e obliterato dalla presenza dell'impianto che nei con visuali si sovrappone, in primo piano, alla profondità della pianura."



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



- la presenza di masserie, alcune sottoposte a tutela dal PPTR come UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa*, testimoniano l'utilizzo agrario delle terre salde nel corso dei secoli, come le Masserie *Belvedere, Campo di Fiori, Passo di Corvo, Torre di Lama, Torre di Lama S. Antonio, e Malchionti*, poco distanti dall'impianto di cui trattasi.
- l'intervento ricade nella fascia di rispetto di 1 chilometro del *Tratturello Foggia-Ciccalente* e tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021.

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Soprintendenza evidenzia quanto segue:

- *nell'area del Lotto n. 1, in loc. Masseria Belvedere, anomalie da foto interpretazione hanno permesso di individuare alcuni tratti rettilinei attribuibili ad assi centuriali di età romana. Inoltre nell'area, indagata tramite ricognizione di superficie, è stata individuata una unità topografica (UT1), costituita da una concentrazione di frammenti fittili. Tra i materiali sono stati rilevati frammenti laterizi e ceramici pertinenti a classi e produzioni verosimilmente ascrivibili ad età romana (ceramica comune acroma e da fuoco, ceramica comune dipinta, sigillata africana, anforacei), oltre a reperti di industria litica attribuibili ad età neolitica;*
- *in prossimità del cavidotto di collegamento, in località Passo di Corvo, la foto interpretazione aerea ha individuato una serie di tracce con andamento circolare che individuano una serie di fossati a C (compound) nonché le tracce di almeno tre grandi fossati esterni appartenenti al villaggio neolitico noto di Passo di Corvo, la cui estensione (oltre 6 km di sviluppo del fossato esterno e più di 100 fossati a C) lo rende il più grande dei villaggi trincerati neolitici noti nel Tavoliere. Oltre alle strutture individuate da fotografie aeree, già note a Bradford, Tinè e Jones dalla seconda metà del secolo scorso, attività di ricognizioni di superficie nonché di scavo stratigrafico svolte dal Bradford e poi da una equipe dell'Università di Genova coordinata da Tinè, hanno permesso di dare riscontro sul terreno alla foto interpretazione, portando alla raccolta di moltissimo materiale archeologico ascrivibile al Neolitico antico e medio;*
- *buona parte del tracciato del cavidotto di collegamento tra i due lotti, ricalca, a partire da Pod. Fredella n. 9 a Pod. n. 49, il Tratturello n. 48 "Foggia-Ciccalente".*

La Soprintendenza inoltre rappresenta che la Rete Tratturi è una "... testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente". Inoltre, dal 2019, è avvenuta l'iscrizione ufficiale de "La Transumanza", con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Le evidenze della natura archeologica dell'area sono state confermate da ricognizioni di superficie effettuate dagli anni '60 agli anni '80 (Bradford ed Università di Genova) sulle località *Torre di Lama 1 e 2, Mass. Malchionti, Pod. N. 36, Mass. Campo dei Fiori, Mass. Belvedere, Pod. Fredella N. 13, Passo di Corvo* che hanno restituito materiale ceramico e litico ascrivibile al neolitico antico e medio iniziale e materiale ceramico di età storica.


In conclusione la Soprintendenza competente "... ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati", esprimendo pertanto parere non favorevole all'intervento.



CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, ha espresso il proprio contributo istruttorio definitivo con nota prot. n. 3226 del 09/09/2022, concordando con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, ha espresso il proprio contributo istruttorio definitivo con nota prot. n. 2943 del 01/09/2022, concordando con quanto espresso dalla competente Soprintendenza.

CONSIDERATO che, così come riscontrato dallo stesso Proponente, l'impianto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti già realizzati e in valutazione, così come si evince dall'estratto dell'elaborato predisposto dal Proponente di seguito riportato.



ESTRATTO DALL'ELABORATO 4WZGYD6_I_E28

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) nel territorio di cui trattasi, si ritiene comunque opportuno evidenziare che l'impianto in oggetto è prossimo a diversi impianti FER in valutazione di seguito indicati (oltre a quelli indicati dal Proponente nell'elaborato denominato *IMPIANTI FER NELL'INTORNO DI 5 KM E 10 KM*, cfr. elaborato con codice 4WZGYD6-I-E28-Impianti-FER-nell-intorno-di-5-km-e-10-km-signed):

- **ID VIP 7409:** Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN con potenza nominale di 25,705 MWp sito nel Comune di Foggia (FG) in località "Podere Fredella";
- **ID VIP 7452:** Progetto Agrovoltaico denominato *FOG06-Faraniello* con potenza complessiva pari a 34,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia;
- **ID VIP 7851:** Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Sprecacenera", di potenza complessiva pari a 58,85 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG).


CONSIDERATO che, sulla base di quanto espresso dalla competente Soprintendenza di Foggia, il progetto di cui trattasi:

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

- interferisce direttamente, per la componente opere connesse, quali i cavidotti, con il Tratturello Foggia-Cicalante (bene tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM del 22/12/1983), difatti l'intervento ricade nella fascia di rispetto di 1 chilometro del Tratturello Foggia-Cicalante e tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
- il percorso dei cavidotti attraversa l'area a rischio archeologico di *Passo di Corvo*;
- l'impianto dista 2 chilometri dall'area archeologica di Arpi, vincolata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1, lettera m), con vincolo diretto;
- l'area di impianto si situa su terreni quali il Podere Fedrella n. 9 (Bene architettonico segnalato – Pd) ed il Podere n. 49 (Bene architettonico segnalato – Pd);
- è riscontrata la presenza nei terreni contermini di numerose masserie indicate dal PPTR come *UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa* e relative aree di rispetto;



Nelle immagini sopra riportate, la prima relativa alla Elaborazione GIS_SSPNRR – nel cerchio rosso l'area archeologica Passo di Corvo; nella seconda un estratto dell'Elaborato 4WZGYD6_E11 – NEL RETTANGOLO ROSSO IN EVIDENZA I 2 LOTTI DI IMPIANTO E L' AREA A RISCHIO ARCHEOLOGICO PASSO DI CORVO

CONSIDERATO che la masseria *Torre di Lama* (identificata dal PTCP di Foggia come masseria con corpo edilizio a nucleo insediativo - Mn) e la masseria *Passo di Corvo* (individuata dal PTCP di Foggia come masseria con prevalente area recintata - Mr) sono segnalate come beni e complessi storici isolati che costituiscono traccia della trama insediativa che ha orientato l'attuale infrastrutturazione del territorio foggiano.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi costituito dai *Lotti 1 e 2* sopra rappresentati, interclude l'area a rischio archeologico denominata *Passo di Corvo* sopra descritta per la rilevanza dei suoi rinvenimenti come anche per la presenza dei 3 fossati caratteristici a C di età neolitica.

CONSIDERATO che rispetto a quanto caratterizza la zona a rischio archeologico di Passo di Corvo, sarebbe stato opportuno, come dalla Scrivente richiesto al Proponente nel corso dell'iter procedimentale e quindi preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento di terra, l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Soprintendenza per le relative valutazioni di competenza.

Handwritten signature



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Handwritten mark

CONSIDERATO difatto che il Servizio II – *Scavi e tutela el patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21658 dell'08/06/2022, al punto 20 richiedeva al Proponente di attivarsi in via preliminare a perfezionare con la Soprintendenza competente l'accordo di cui al co. 14, art. 25 del D. Lgs. 50/2016, ritenendo necessaria la presentazione di una proposta di Piano Operativo da concordare nell'ambito del predetto accordo.

CONSIDERATO che, rispetto alla succitata richiesta del Servizio II della Direzione generale ABAP alcun riscontro è pervenuto da parte del Proponente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente nel proprio parere endoprocedimentale definitivo del 29/08/2022, al paragrafo *VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE* ha evidenziato che “... in prossimità del cavidotto di collegamento, in località Passo di Corvo, la foto interpretazione aerea ha individuato una serie di tracce con andamento circolare che individuano una serie di fossati a C (compound) nonché le tracce di almeno tre grandi fossati esterni appartenenti al villaggio neolitico noto di Passo di Corvo, la cui estensione (oltre 6 km di sviluppo del fossato esterno e più di 100 fossati a C) lo rende il più grande dei villaggi trincerati neolitici noti nel Tavoliere. Oltre alle strutture individuate da fotografie aeree, già note a Bradford, Tinè e Jones dalla seconda metà del secolo scorso, attività di ricognizioni di superficie nonché di scavo stratigrafico svolte dal Bradford e poi da una equipe dell'Università di Genova coordinata da Tinè, hanno permesso di dare riscontro sul terreno alla foto interpretazione, portando alla raccolta di moltissimo materiale archeologico ascrivibile al Neolitico antico e medio ...”




IMMAGINE TRATTA DA CARTAPULIA, LA CARTA DEI BENI CULTURALI PUGLIESI (<http://cartapulia.it/dettaglio?id=133622>)

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, inoltre, rientra per gran parte nel buffer di 1 chilometro dal *Regio Tratturello Foggia – Ciccalente* (inteso quale bene tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 D.M. 22/12/1983) come si evince dall'immagine di seguito riportata.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

29/11/2022



ELABORAZIONE SSPNRR – IN ARANCIONE BUFFER DI 1 KM DAI BENI TUTELATI PARTE II – TRATTURO FOGGIA – CICALLENTE

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente circa l'assenza di impatti negativi sulla componente archeologica, tuttavia, a seguito di quanto riscontrato dalla Scrivente, non sono stati opportunamente valutati dal Proponente gli impatti significativi e negativi dovuti agli scavi previsti per l'interramento del cavidotto di progetto, non avendo dato esaustivo riscontro a quanto chiesto al punto 20 della richiesta di documentazione integrativa succitata.


VISTE le integrazioni trasmesse dal Proponente, ovvero gli elaborati grafici, descrittivi e il documento denominato "*CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MINISTERO*" in cui si formula riscontro alle richieste di documentazione integrativa allora formulate dalla Direzione generale ABAP.

PRESO ATTO di quanto riscontrato dal Proponente rispetto alla richiesta della Scrivente di valutare localizzazioni alternative per il progetto ovvero che "*... Dall'analisi delle possibili localizzazioni alternative è emerso che molte aree dell'intorno ricadono all'interno di zone ad alto valore naturalistico e o paesaggistico, vincolate dal PPTR e definite aree non idonee all'installazione di impianti FER ...*", senza tuttavia considerare ulteriori aree idonee alla realizzazione dell'impianto.

PRESO ATTO di quanto riscontrato dal Proponente rispetto alla segnalata interferenza del cavidotto con l'area a rischio archeologico di Passo di Corvo e al Trattarello Foggia Ciccalente ovvero che "*... il cavidotto non interferirà in alcun modo con la componente paesaggistica, poiché non determinerà alcun ostacolo visivo; lo stato dei luoghi inoltre, a seguito dello scavo previsto per l'installazione, verrà ripristinato integralmente ...*", tuttavia, il riscontro e la stessa valutazione compiuta in merito dalla Società non è esaustiva rispetto agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico.

VISTO l'elaborato grafico presentato dal Proponente tra le integrazioni denominato "*Stralcio Carta dei beni culturali*" di seguito riportato che sembrerebbe in realtà fare riferimento alla versione del PPTR Puglia adottato (e non approvato) nella quale vengono identificati *Beni culturali di individuazione incerta l'area a*

rischio archeologico Passo di Corvo e l'area archeologica di Arpi che in realtà non possono oggi essere definite tali considerato quanto sopra riportato.




PRESO ATTO di quanto riportato dal Proponente ovvero che “... la realizzazione dell’impianto e del relativo cavidotto di collegamento tra i due lotti non contigui, non rappresenta motivo di impatto negativo sulla componente archeologica e sulla viabilità pubblica esistente. Le indagini preliminari svolte in sito (elaborato 4WZGYD6_B4 - Verifica preventiva dell’interesse archeologico) hanno accertato che le aree presentano un rischio archeologico medio basso su tutta l’estensione del sito e il cavidotto, totalmente interrato, che interesserà solo percorsi viari già fortemente antropizzati e interessati da altre infrastrutture (condotte idriche, elettrodotti). Inoltre la visibilità dall’area archeologica censita di Passo di Corvo viene schermata dalle interferenze naturali e antropiche esistenti già sul luogo, quali filari di alberi e costruzioni.

CONSIDERATO, tuttavia, quanto rappresentato invece dalla competente Soprintendenza ABAP di Foggia nel proprio parere endoprocedimentale definitivo ovvero che “... Per quanto riguarda le altre aree del progetto, indicate nel documento di Valutazione del Rischio Archeologico con un rischio “basso”, il dato non va considerato come una sicura assenza di contesti archeologici, ma come una minore probabilità di individuare aree archeologiche, che comunque potrebbero rinvenirsi al momento dei lavori. Altro importante indicatore di rischio archeologico sono le aree poste sotto vincolo diretto o indicate, nel PPTR, come zone a rischio archeologico, aldilà che interferiscano con l’area di studio, o che si trovino nei terreni circostanti. Un ritrovamento non lontano da un’area già definita d’interesse archeologico può essere, infatti, un indicatore di rischio e quindi presupporre la presenza di evidenze archeologiche. Inoltre, dalle raccolte di materiali fatte durante le ricognizioni di superficie effettuate ... provengono ulteriori conferme sulla presenza di evidenze di natura archeologica nell’area ...”.

PRESO ATTO dell'assenza riscontrata da parte del Proponente di aree gravate da usi civici sulle particelle interessate dal progetto di cui trattasi come riportato nella documentazione integrativa.

CONSIDERATO, inoltre, che i due lotti di impianto risultano essere interessati da una pericolosità medio/alta al rischio frana e alluvione, come si evidenzia dalla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.



CONSIDERATO che la regione Puglia ha adottato il PPTR approvato in attuazione dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 e che esso costituisce uno strumento tramite il quale si dà attuazione alle disposizioni di tutela previste dal D. Lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche al fine di orientare le trasformazioni che interessano il territorio.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione non riscontra le disposizioni del PPTR riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza quale strumento qualificato legittimo generale di pianificazione territoriale, che deve preservare l'eventuale compromissione del territorio e del paesaggio.

CONSIDERATI gli "Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale" e la relativa "Normativa d'uso" del PPTR, in particolare, tra gli altri, "la salvaguardia e valorizzazione degli orizzonti visivi espressivi dell'identità regionale e delle identità locali".

CONSIDERATO che il PPTR è uno strumento normativo nel quale sono formalizzati indirizzi e prescrizioni validi in sede di valutazione di qualsiasi trasformazione territoriale, tanto più nell'ambito di una valutazione di impatto ambientale e che, lo strumento paesaggistico fornisce anche un'ineludibile lettura delle matrici del paesaggio e delle sue componenti, che è strumento essenziale non solo rivolto agli enti competenti a valutare i progetti, ma anche alle Società Proponenti.

CONSIDERATO che l'articolo 91, co. 1 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento [di compatibilità paesaggistica] è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito" e che, a tal proposito, come rilevato dalla competente Soprintendenza, l'impianto di cui trattasi, come osservabile lungo la Strada Provinciale SP26, sostituisce

parzialmente le coltivazioni agricole e si sovrappone al tessuto insediativo del contesto paesaggistico, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo alle direttive di cui alla Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive. Infatti, soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, il "...carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura [territoriale]" verrebbe compromesso e obliterato dalla presenza dell'impianto che nei cono visuali si sovrappone, in primo piano, alla profondità della pianura".

VISTE le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici", pubblicate nel giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è in contrasto rispetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Foggia nel proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che il presente progetto, disattende quanto previsto dal co. 3, dell'articolo 4 del D. Lgs. 152/2006 "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione" in quanto il progetto di cui trattasi, non si inserisce nell'ambito di alcuna programmazione di interventi in specie nel territorio in cui ne è prevista la realizzazione.

CONSIDERATO che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto" (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto nei confronti del contesto di riferimento sopra ampiamente identificato, si deve anche rilevare, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, la capacità dell'impianto e delle relative opere annesse, di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, si può espandere anche ben oltre il più ristretto perimetro dei beni culturali coinvolti, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se il progetto per come proposto ha un impatto sul paesaggio, sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la



“conservazione” che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un “*principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili*”, il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l’interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell’ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l’autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

RITENUTO che gli impatti generati dal progetto di cui trattasi sono da considerarsi significativi e negativi per il contesto di riferimento sul quale insiste il progetto e le relative opere annesse.

CONSIDERATI i contenuti del DPCM 14/02/2022 sopra richiamato, recante “*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*” e il relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

RITENUTO che, laddove sia disposto il superamento del presente parere per successive superiori determinazioni, i rischi per la tutela della rappresentata significatività archeologica impongono, in ogni caso, la sottoposizione del progetto di cui trattasi alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 e al DPCM 14/02/2022.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l’impianto fotovoltaico ad integrazione agricola di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*”, all’art. 5, *Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, “... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse



rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...”.

CONSIDERATO che l’art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che “... nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ... b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ... c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”.

CONSIDERATO che il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, essendo l’Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell’opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale *lato sensu* inteso, dall’altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell’istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia; visto i contributi istruttori del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP; **la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con integrazione agricola denominato Torre di Lama, con potenza di picco complessiva pari a 19,359 MWp da localizzarsi su terreni agricoli (E), nel Comune Foggia (FG) comprese le relative opere accessorie e connesse.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

